

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 0817/es
Del 23 APR. 2018

OGGETTO: UOGRC - STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI E/O AUTORIZZATI, GESTITI DALLE SOCIETÀ "NEW DIAL SRL", "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" E "DIAVERUM ITALIA SRL", INSISTENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL BA. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali (UOGRC) che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 24/17466/116/18 del 03/08/2000, l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia ha disposto, in attesa di aggiornare il Piano Regionale nel settore dialitico e nei trapianti renali, giusta DGR n. 997/1999, la possibilità di utilizzare i posti rene autorizzati, nel caso in cui i posti rene pubblici e privati provvisoriamente accreditati risultassero insufficienti a garantire le prestazioni necessarie;
- con deliberazione n. 2204 del 30/11/2017, il Direttore Generale di questa ASL BA procedeva a fissare il Bilancio Economico preventivo, nonché la spesa generale per l'esercizio finanziario 2018, per i compensi da corrispondersi per il pagamento di prestazioni di emodialisi erogate da strutture autorizzate e/o accreditate in favore di assistiti nefropatici residenti nel territorio di competenza della ASL BA, da imputare sul conto n. 706.105.00025 "Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno";
- il comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010 prevede la sottoscrizione di accordi contrattuali quale condizione ineludibile per la erogazione delle prestazioni dialitiche;
- il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010 stabilisce che, nelle more del completamento della Rete Dialitica pubblica prevista dalla L.R. n. 23 del 19/09/2008, dalla DGR n. 2019 del 27/10/2009 e dalla

DGR n. n. 899 del 25/03/2010, I direttori generali delle AA.SS.LL. sono autorizzati a stipulare con le strutture di cui al comma 1, accordi contrattuali per volumi e tipologie di prestazioni dialitiche, sino alla concorrenza del rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene;

- il comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010 subordina la remunerazione delle prestazioni dialitiche erogate dalle strutture private, alla registrazione delle stesse nel Sistema Informativo Edotto.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. AOO/183/1056 del 26/01/2018, trasmessa a mezzo fax in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 24592 del 29/01/2018, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia notificava la DGR n. 22 del 12/01/2018 avente a oggetto "Modifica ed integrazione DGR 951/2013 del 13/5/2013, avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale – remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR", qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale si stabilivano, a far data dal 01/01/2018, i nuovi criteri di remunerazione delle prestazioni emodialitiche erogate dai Centri Dialisi pubblici e privati con posti rene accreditati e/o autorizzati. In particolare:
 - le nuove tariffe, sia per le strutture pubbliche che per quelle private accreditate e/o autorizzate, sono state ricondotte a due sole tipologie di prestazioni, entrambe comprensive delle prestazioni aggiuntive, da erogarsi secondo il protocollo e lo scadenziario delle prestazioni di cui agli allegati A) e B) della predetta DGR n. 22/2018, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

PRESTAZIONE A) TARIFFA UNICA

DESCRIZIONE	CODICE	TARIFFA PER SEDUTA DIALITICA
PRESTAZIONE DIALITICA	DA DEFINIRE	€ 205,00
APPENDICE: TALI PRESTAZIONI COMPORTANO NEL LORO MIX ALMENO IL 40% DELLE PRESTAZIONI HDF CODICE 39.95.5		

PRESTAZIONE B) TARIFFA UNICA

DESCRIZIONE	CODICE	TARIFFA PER SEDUTA DIALITICA
ALTRA EMODIAFILTRAZIONE	HFR – AFB – MID DILUTION – CODICE 39.95.7 MAX 10% DEL VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI	€ 232,00

- il rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene accreditato e/o autorizzato di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, è stato elevato a n. 4 pazienti per posto rene accreditato e/o autorizzato, con l'obbligo per gli erogatori di garantire un numero minimo di posti rene (ad esempio n. 1 posto dialisi ogni n. 12 posti rene libero per ogni turno) da destinare alle urgenze;
- qualora il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, dovesse risultare eccedente il nuovo rapporto ottimale su citato, sugli esuberanti non vanno applicate le regressioni tariffarie previste dalla L.R. n. 4/2010, con l'obbligo per le strutture erogatrici di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale connesso ai posti rene accreditati e/o autorizzati. Di conseguenza, dal 01/01/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da strutture accreditate e/o autorizzate che abbiano già raggiunto e superato il rapporto ottimale;
- con nota prot. n. 26667/1 del 30/01/2018, trasmessa a mezzo PEC in pari data, questa Azienda notificava alle società "CBH Città di Bari Hospital spa", "New Dial srl" e "Diaverum Italia srl" gestori dei Centri Dialisi con posti rene accreditati e/o autorizzati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, la predetta DGR n. 22/2018, impartendo le opportune disposizioni in ordine alla contabilizzazione delle prestazioni emodialitiche erogate a decorrere dal 01/01/2018, nel pedissequo rispetto di quanto disposto dalla medesima DGR;

- con nota prot. n. AOO_183/2263 del 16/02/2018, trasmessa a mezzo fax in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 45284 del 19/02/2018, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia forniva urgenti chiarimenti in ordine alla DGR n. 22/2018;
- con nota prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018, trasmessa a mezzo PEC in pari data e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 58480 del 05/03/2018, la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche della Regione Puglia, giusta DGR n. 22/2018, comunicava l'aggiornamento nel sistema informativo Edotto, a far data dal 06/03/2018, del nomenclatore tariffario regionale e del catalogo regionale delle prestazioni;
- con nota prot. n. 76211/1 del 22/03/2018, trasmessa a mezzo PEC in pari data e qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, questa Azienda trasmetteva alle società "CBH Città di Bari Hospital spa", "New Dial srl" e "Diaverum Italia srl", gestori dei Centri Dialisi con posti rene accreditati e/o autorizzati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, la su citata nota regionale prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018 e, facendo seguito alla nota prot. n. 26667/1 del 30/01/2018, impartiva ulteriori disposizioni in ordine alla contabilizzazione delle prestazioni emodialitiche erogate a decorrere dal 01/01/2018, in ottemperanza al dispositivo della DGR n. 22/2018 e della predetta nota regionale prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018 e, stabilendo altresì, per i seguenti codici di prestazioni, quanto segue:
 - a) **39.95.W – tariffa € 205,00= omnicomprensiva di qualsiasi altra prestazione aggiuntiva.** Tale codice contempla anche le prestazioni dialitiche "*Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili – ex codice 39.95.4 cessato dal 31/03/2018*" e "*Emodiafiltrazione on line – ex codice 39.95.5 cessato dal 31/03/2018*". Pertanto, in ossequio alla DGR n. 22/2018, su base annuale, almeno il 40% delle prestazioni dialitiche notulate con tale codice, dovranno essere di tipo "*Emodiafiltrazione on line – ex codice 39.95.5 cessato dal 31/03/2018*". Qualora la predetta percentuale del 40% non dovesse essere raggiunta, si procederà alla non ammissione alle procedure di liquidazione della corrispondente quota di mancato raggiungimento del 40%, con conseguente obbligo di emissione da parte dell'erogatore, della relativa nota credito;
 - b) **39.95.7 – Altra emodiafiltrazione – tariffa € 232,00= omnicomprensiva di qualsiasi altra prestazione aggiuntiva.** Tale codice contempla le tecniche dialitiche "*HFR*", "*AFB*", "*Mid Dilution*". Pertanto, in ossequio alla DGR n. 22/2018, su base annuale, le prestazioni dialitiche notulate con tale codice non potranno eccedere il 10% del totale delle prestazioni dialitiche erogate. In caso contrario, la quota eccedente il 10%, non sarà ammessa alle procedure di liquidazione, con conseguente obbligo di emissione da parte dell'erogatore, della relativa nota credito;
- le società "Diaverum Italia srl", "CBH Città di Bari Hospital spa" e "New Dial srl", rispettivamente in data 21/03/2018, 26/03/2018 e 30/03/2018, hanno promosso ricorso al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa emanazione di idonea misura cautelare, della DGR n. 22/2018 e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, con particolare riferimento alle note asline prot. n. 26667/1 del 30/01/2018 e prot. n. 76211/1 del 22/03/2018, nonché alla nota regionale prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018;
- a oggi non è possibile dar corso alle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, poiché non si sono completate le procedure propedeutiche all'inserimento dei dati nel sistema Edotto, giuste note regionali prot. n. AOO_081/694 del 29/04/2016, n. AOO_081/2007 del 20/10/2016, n. AOO_151/6038 del 17/05/2017, n. AOO_183 n. 2263 del 16/02/2018 e n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018.

RILEVATO CHE i Centri Dialisi con posti rene autorizzati e/o accreditati insistenti nel territorio di competenza di questa ASL BA, sono quelli gestiti dalle seguenti Società:

a) "CBH Città di Bari Hospital spa" – Partita IVA 05498020725, con sedi operative nel Comune di Bari, come di seguito specificato:

A	B	C	D	E=B+C+D	F	G=E*4
SEDE STRUTTURA	POSTI RENE ACCREDITATI	POSTI RENE TRANSITORIAMENTE ACCREDITATI	POSTI RENE AUTORIZZATI	TOTALE POSTI RENE	NUMERO PAZIENTI IN CARICO AL 31/12/2017	RAPPORTO OTTIMALE N. 4 PAZIENTI PER POSTO RENE
Santa Rita - Bari	0	49	51	100	206	400
Villa Luce - Bari	13	0	0	13	41	52
Totale	13	49	51	113		

b) "NEW DIAL srl" – Partita IVA 05185120721, con sede operativa nel Comune di Bari, come di seguito specificato:

A	B	C	D=B+C	E	F=D*4
SEDE STRUTTURA	POSTI RENE ACCREDITATI	POSTI RENE AUTORIZZATI	TOTALE POSTI RENE	NUMERO PAZIENTI IN CARICO AL 31/12/2017	RAPPORTO OTTIMALE N. 4 PAZIENTI PER POSTO RENE
Bari	20	0	20	87	80

c) "DIAVERUM ITALIA srl" – Partita IVA 022433000361, con sedi operative nei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Bari e Corato, come di seguito specificato:

A	B	C	D=B+C	E	F=D*4
SEDE STRUTTURA	POSTI RENE ACCREDITATI	POSTI RENE AUTORIZZATI	TOTALE POSTI RENE	NUMERO PAZIENTI IN CARICO AL 31/12/2017	RAPPORTO OTTIMALE N. 4 PAZIENTI PER POSTO RENE
Acquaviva delle Fonti	22	0	22	50	88
Corato	16	0	16	53	64
Bari	0	20	20	110	80

DATO ATTO CHE:

- le prestazioni di dialisi erogate dalle strutture della rete pubblica aslina risultano essere insufficienti a fronteggiare il fabbisogno di prestazioni emodialitiche salva vita e indifferibili;
- si rende necessario, nelle more del completamento della rete dialitica pubblica prevista dalla Legge, ricorrere all'utilizzo dei posti rene accreditati e/o autorizzati dei Centri Dialisi privati, tra cui quelli gestiti dalle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl";
- l'importo finanziario per la remunerazione di prestazioni emodialitiche da erogarsi dai Centri Dialisi gestiti dalle suddette Società per l'anno 2018, in pendenza dei contenziosi promossi dalle su citate società erogatrici, è prudenzialmente stimabile in € 19.801.746,11=, somma che corrisponde alla spesa sostenuta per l'anno 2017, di cui € 9.442.051,48= per "CBH Città di Bari Hospital spa", € 3.013.712,36= per "New Dial srl" e € 7.345.982,27= per "Diaverum Italia srl";
- l'importo finanziario per la remunerazione del trasporto dei soli pazienti dialitici utenti dei Centri di Dialisi gestiti dalle suddette Società per l'anno 2018, ammonta presumibilmente a € 582.858,90=, somma che corrisponde alla spesa sostenuta per l'anno 2017 di cui: € 0,00= per "CBH Città di Bari Hospital spa"; € 174.861,79= per "New Dial"; € 407.997,11= per "Diaverum Italia srl";
- ad oggi non esiste un schema tipo di accordo contrattuale approvato dalla Regione Puglia per la erogazione e l'acquisto di prestazioni emodialitiche;

RITENUTO di dover procedere per l'anno 2018:

- alla stipulazione dei contratti per la erogazione e acquisto di prestazioni emodialitiche da parte dei Centri Dialisi con posti rene autorizzati e/o accreditati gestiti dalle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl" nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 22/2018 e dalle note regionali prot. n. AOO_183/2263 del 16/02/2018 e prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018;
- nelle more dell'adozione di uno schema tipo di accordo contrattuale da parte della Regione Puglia, alla sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2018 con le su citate strutture, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- alla sottoscrizione, quali appendici ai suddetti contratti e secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, delle convenzioni per l'eventuale trasporto dei soli pazienti dialitici utenti dei Centri di Dialisi con posti rene accreditati e/o autorizzati gestiti rispettivamente dalle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl" insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, alle medesime condizioni pattuite nelle convenzioni sottoscritte per gli anni precedenti, giusta deliberazione/DG n. 2343 del 15/12/2017 che, ad ogni buon conto, si intende integralmente richiamata e trascritta, anche in ordine alla remunerazione delle prestazioni emodialitiche erogate negli anni 2016 e 2017.

IL DIRIGENTE UOGRC

FRANCESCO SCHINO



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

DI PROCEDERE, per l'anno 2018:

- alla stipulazione dei contratti per la erogazione e acquisto di prestazioni emodialitiche da parte dei Centri Dialisi con posti rene accreditati e/o autorizzati gestiti dalle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl", nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 22/2018 e dalle note regionali prot. n. AOO_183/2263 del 16/02/2018 e prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018, nonché secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- alla sottoscrizione, quali appendici ai suddetti contratti e secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, delle convenzioni per l'eventuale trasporto dei soli pazienti dialitici utenti dei Centri di Dialisi con posti rene accreditati e/o autorizzati gestiti rispettivamente dalle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl" insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, alle medesime condizioni pattuite nelle convenzioni sottoscritte per gli anni precedenti, giusta deliberazione/DG n. 2343 del 15/12/2017 che, ad ogni buon conto, si intende integralmente richiamata e trascritta, anche in ordine alla remunerazione delle prestazioni emodialitiche erogate negli anni 2016 e 2017.

DI PRECISARE CHE:

- l'importo finanziario, da imputare sul numero di conto economico 706.105.00025 dell'esercizio finanziario 2018, per la remunerazione di prestazioni emodialitiche da erogarsi dai Centri Dialisi con posti rene accreditati e/o autorizzati gestiti dalle suddette Società per l'anno 2018, è prudenzialmente stimabile in € 19.801.746,11=, somma che corrisponde alla spesa sostenuta per l'anno 2017;
- l'importo finanziario, da imputare sul numero di conto economico 706.105.00015 dell'esercizio finanziario 2018, per la remunerazione del trasporto dei soli pazienti dialitici utenti dei Centri di Dialisi con posti rene accreditati e/o autorizzati gestiti rispettivamente dalle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl" insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, ammonta presumibilmente a € 582.858,90, somma che corrisponde alla spesa sostenuta per l'anno 2017;

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRC, a mezzo PEC, il presente provvedimento:

- al Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia;
- ai rappresentanti legali delle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl".

DI NOTIFICARE, per il tramite della Segreteria degli Atti, il presente provvedimento, per i provvedimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore del Dipartimento di Nefro-Urologia;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL BA;
- ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari;
- al Coordinatore UVARP;
- al Direttore della Struttura Burocratico Legale.



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI

P.I. 06534340721

DIREZIONE GENERALE

PROT. N. _____ DEL _____

CONTRATTO PER LA EROGAZIONE E L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI EMODIALITICHE DA PARTE DI CENTRI DIALISI PER L'ANNO 2018

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Bari (ASL BA), con sede legale in Bari al Lungomare Starita n. 6 – Codice Fiscale e Partita IVA 06534340721, rappresentata ai fini del presente atto dal **Commissario Straordinario VITO MONTANARO**, di seguito indicata come "ASL"

E

La Società _____, con sede legale in _____, in persona del suo rappresentante legale pro tempore _____, nato a _____ il _____, gestore dei Centri Dialisi _____ siti in _____ alla via _____, con dotazione _____ di n. ____ posti rene istituzionalmente accreditati e n. ____ posti rene autorizzati per la erogazione di prestazioni di emodialisi, di seguito indicata come "Erogatore",

IN APPLICAZIONE

➤ dell'art. 7 comma 3 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4, della DGR n. 22 del 12/01/2018 e della DGR n. 463 del 27/03/2018, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, l'Erogatore è accreditato e/o autorizzato a erogare prestazioni dialitiche per il numero di posti rene, come di seguito esplicitato per singolo Centro di Dialisi, e comunque nei limiti dei requisiti organizzativi di ciascun Centro di Dialisi di cui al Regolamento Regionale n. 3/2010:

A	B	C	D	E=B+C+D	F	G=E*4
SEDE STRUTTURA	POSTI RENE ACCREDITATI	POSTI RENE TRANSITORIAMENTE ACCREDITATI	POSTI RENE AUTORIZZATI	TOTALE POSTI RENE	NUMERO PAZIENTI IN CARICO AL 31/12/2017	RAPPORTO OTTIMALE N. 4 PAZIENTI PER POSTO RENE
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	_____	_____	_____

PREMESSO CHE:

- le prestazioni di dialisi erogate dalle strutture della rete pubblica risultano essere insufficienti per fronteggiare il fabbisogno di prestazioni salva vita e indifferibili;
- si rende necessario, nelle more del completamento della rete dialitica pubblica prevista dalla Legge, ricorrere all'utilizzo dei posti rene dei Centri Dialisi privati accreditati e/o autorizzati ma non ancora accreditati, tra cui quelli gestiti dalla Società _____;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. _____ del _____;

SI STIPULA

Il presente contratto, con validità **01/01/2018 – 31/12/2018**, destinato a regolamentare la produzione da parte dell'Erogatore, di prestazioni di emodialisi in favore di pazienti nefropatici residenti nel territorio di competenza della Regione Puglia e iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio della ASL e del SSR.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Erogatore con sede operativa insistente nel territorio di competenza del Comune di _____, essendo in possesso dell'accreditamento e/o autorizzazione per l'espletamento dell'attività di dialisi, si impegna a erogare in favore di cittadini residenti nel territorio di competenza della Regione Puglia, le prestazioni sanitarie complete, relative alla branca specialistica di Dialisi, in regime ambulatoriale, con oneri a carico del SSR.

ART. 2

TARIFFE

1. E' a carico della ASL BA il rimborso di ogni singola prestazione fornita dall'Erogatore, in misura pari alla vigente tariffa di cui alla DGR n. 22/2018, nonché in base alle disposizioni impartite dalla Regione Puglia con DGR n. 22/2018 e nota prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018, e dalla ASL BA con nota prot. n. 26667/1 del 30/01/2018 e nota prot. n. 76211/1 del 22/03/2018, stabilendo pertanto, per i seguenti codici di prestazioni, quanto segue:
 - a) **39.95.W – tariffa € 205,00= omnicomprensiva di qualsiasi altra prestazione aggiuntiva.** Tale codice contempla anche le prestazioni dialitiche "Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili – ex codice 39.95.4 cessato dal 31/03/2018" e "Emodiafiltrazione on line – ex codice 39.95.5 cessato dal 31/03/2018". Pertanto, in ossequio alla DGR n. 22/2018, su base annuale, almeno il 40% delle prestazioni dialitiche notulate con tale codice, dovranno essere di tipo "Emodiafiltrazione on line – ex codice 39.95.5 cessato dal 31/03/2018". Qualora la predetta percentuale del 40% non dovesse essere raggiunta, si procederà alla non ammissione alle procedure di liquidazione della corrispondente quota di mancato raggiungimento del 40%, con conseguente obbligo di emissione da parte dell'Erogatore della relativa nota credito. Resta inteso comunque che tale precetto costituisce un obbligo per l'Erogatore e la sua mancata osservanza costituisce inadempienza contrattuale (art. 1453 c.c.) e causa risolutiva espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - b) **39.95.7 – Altra emodiafiltrazione – tariffa € 232,00= omnicomprensiva di qualsiasi altra prestazione aggiuntiva.** Tale codice contempla le tecniche dialitiche "HFR", "AFB", "Mid Dilution". Pertanto, in ossequio alla DGR n. 22/2018, su base annuale, le prestazioni dialitiche notulate con tale codice non potranno eccedere il 10% del totale delle prestazioni dialitiche erogate. In caso contrario, la quota eccedente il 10%, non sarà ammessa alle procedure di liquidazione, con conseguente obbligo di emissione da parte dell'Erogatore della relativa nota credito. Resta inteso comunque che tale precetto costituisce un obbligo per l'Erogatore e la sua mancata osservanza costituisce inadempienza contrattuale (art. 1453 c.c.) e causa risolutiva espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di necessità assistenziale, qualora l'Erogatore abbia raggiunto la suddetta quota limite del 10%,

ha l'obbligo di indirizzare il paziente verso la ASL di residenza dell'assistito, la quale provvederà a individuare la struttura in grado di erogare la prestazione.

2. Il rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene accreditato e/o autorizzato di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, è elevato a n. 4 pazienti per posto rene accreditato e/o autorizzato, con l'obbligo per l'Erogatore di garantire un numero minimo di posti rene (ad esempio n. 1 posto dialisi ogni n. 12 posti rene libero per ogni turno) da destinare alle urgenze.
3. Qualora il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, dovesse risultare eccedente il nuovo rapporto ottimale su citato, sugli esuberanti non vanno applicate le regressioni tariffarie previste dalla L.R. n. 4/2010, con l'obbligo per l'Erogatore di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale connesso ai posti rene accreditati e/o autorizzati. Di conseguenza, dal 01/01/2018, ovvero a far tempo dal 30/01/2018, data di notifica della DGR n. 22/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da ogni singolo Centro Dialisi che abbia già raggiunto e superato il proprio rapporto ottimale, pari a n. ____ pazienti per il Centro Dialisi _____ e comunque nei limiti dei requisiti organizzativi di ciascun Centro di Dialisi.

ART. 3

REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEI CONFRONTI DI RESIDENTI AL DI FUORI DELLA PUGLIA

1. L'Erogatore non può erogare prestazioni al di fuori di quelle definite con il presente accordo contrattuale e nei limiti dei posti rene accreditati e/o autorizzati, fatta eccezione per le prestazioni in favore di pazienti residenti in regioni italiane diverse dalla Puglia e per le prestazioni a pagamento in favore di cittadini non italiani, ove non diversamente remunerate, e comunque nei limiti dei requisiti organizzativi di ciascun Centro di Dialisi;
2. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o extracomunitari, sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella regione Puglia;
3. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Puglia sono riconoscibili ove la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario, ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti in materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria;
4. In caso di contestazione delle prestazioni, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste che, ove non ritenute motivatamente valide da un dirigente individuato in via preventiva quale esperto della materia, danno luogo nei confronti dell'Erogatore all'addebito del controvalore allo stesso in precedenza già corrisposto.

ART. 4

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI DELL'EROGATORE E SANZIONI

1. L'Erogatore è tenuto a osservare i seguenti obblighi e adempimenti:
 - a) Consegna alla ASL entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse su supporto informatico e/o cartaceo, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del Soggetto prescrittore, in attesa che la Regione Puglia disponga la gestione di dette strutture attraverso il Sistema Informativo Edotto, le stesse dovranno fornire la notulazione delle prestazioni secondo un tracciato "Excel" fornito dalla ASL committente, unitamente ai documenti costituiti dalle prescrizioni, in copia, del medico curante, e secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 463 del 27/03/2018;
 - b) Utilizzo dei codici delle prestazioni di cui alla nota regionale prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018 e alla nota ASL BA prot. n. 76211/1 del 22/03/2018;
 - c) Esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, paramedico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Responsabile

Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario della autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo del Responsabile Sanitario della Struttura con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi o di diverso esercizio dello stesso;

- d) Rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di dialisi;
- e) Regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL-INPS (DURC);
- f) Divieto di effettuare cessione pro soluto dei crediti derivanti dall'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale;
- g) La tenuta e conservazione delle cartelle cliniche e comunque di tutta la documentazione inerente le prestazioni erogate;
- h) La copertura assicurativa dei rischi per danni da responsabilità civile eventualmente arrecati dal proprio personale;
- i) Il pieno adempimento alle norme di legge in materia di acquisizione del consenso informato dei pazienti e di tutela della privacy;
- j) Qualsiasi altra fornitura e onere necessari ai pazienti trattati (beni, macchinari, prodotti di consumo);
- k) L'Erogatore garantisce l'effettuazione di controlli sull'appropriatezza delle prestazioni e su ogni altra verifica tecnico-sanitaria mediante visite periodiche presso le sedi in cui si esplica l'attività oggetto del presente contratto, da parte dell'UVAR Aziendale, impegnandosi a fornire tutta la documentazione idonea richiesta dallo stesso organo vigilante;
- l) L'Erogatore è tenuto a dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività;
- m) Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo, come previsto dalla Legge Finanziaria n. 296/2006, di controllo della tessera sanitaria da parte dell'Erogatore dei servizi sanitari;
- n) In caso di difformità tra importo mensilmente notulato e importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni a essi relativi e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo 30 giorni ed entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - richiedere alla ASL entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimino eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.

2. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al comma precedente e di altre valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

ART. 5

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLA ASL

- 1. La ASL è tenuta a:
 - a) Eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore, sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati;
 - b) Fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni dialitiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico diagnostica, da compiersi anche con la

- collaborazione del soggetto prescrittore;
- c) Comunicare nel più breve tempo possibile e in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
- la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo.

ART. 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, provvede a effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta di pagamento" si intende la consegna di copia delle ricette compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito, del supporto informatico redatto secondo il tracciato record richiesto dalla ASL, nonché di tutta la documentazione pertinente (eventuali note credito per prestazioni emodialitiche erogate in difformità al dispositivo della DGR n. 22/2018) le prestazioni erogate nella mensilità di riferimento.

ART. 7

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DELL'EROGATORE E NORME FINALI

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa.

Infine, le parti stesse si impegnano ad avviare ulteriori momenti di confronto negoziale nel caso di emanazione di ulteriori e diverse normative e disposizioni Regionali (e comunque entro 30 giorni dalla loro emanazione), che dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente contratto.

Il presente contratto annulla e sostituisce tutti gli accordi precedentemente concordati.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

<p>IL RAPPRESENTANTE LEGALE ASL BA DOTT. VITO MONTANARO</p>	<p>IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ</p>
<p>Data _____</p>	<p>Data _____</p>

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

In pari data, letto confermato e sottoscritto con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore



PROT. N. _____ DEL _____

CONVENZIONE PER TRASPORTO PAZIENTI DIALITICI ANNO 2018

APPENDICE AL CONTRATTO PER LA EROGAZIONE E L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DIALITICHE PER L'ANNO 2018,
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL BA N. _____ DEL _____

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI (ASL BA), CON SEDE LEGALE IN BARI AL LUNGOMARE STARITA N. 6 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA 06534340721, RAPPRESENTATA AI FINI DEL PRESENTE ATTO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO VITO MONTANARO, DI SEGUITO INDICATA COME "ASL"

E

LA SOCIETÀ _____ – PARTITA IVA _____, CON SEDE LEGALE IN _____ ALLA VIA _____, IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE _____, NATO A _____ IL _____, GESTORE DEI CENTRI DIALISI _____ SITI IN _____ RISPETTIVAMENTE ALLA VIA _____, CON DOTAZIONE RISPETTIVA DI N. _____ POSTI RENE ACCREDITATI E/O AUTORIZZATI PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIALISI, DI SEGUITO INDICATA COME "EROGATORE",

PREMESSO CHE:

1. la Società _____ svolge nei propri Centri di Dialisi siti in Bari, l'attività sanitaria di terapia dialitica in regime convenzionale con la ASL BA;
2. la Società _____ ha proposto la sottoscrizione di una convenzione con cui sia a essa consentito di svolgere, **solo per gli utenti dei propri Centri di Dialisi insistenti nel territorio di competenza della ASL BA**, il servizio di trasporto dei pazienti dializzati dal loro domicilio ai Centri Dialisi con posti rene accreditati e/o autorizzati e ritorno;
3. **saranno rimborsati i trasporti resi in modo non collettivo** per il prelievo dei degenti dal loro domicilio e la loro conduzione presso i Centri Dialisi con posti rene accreditati/transitoriamente accreditati e/o autorizzati gestiti dalla Società _____, nei giorni previsti per l'attività sanitaria, e il loro ricompagnamento presso i rispettivi domicili.
4. la Società _____ accetta di svolgere tale servizio per l'anno 2018, al costo per utente di € 1,08= (iva esclusa) al chilometro per il trasporto extraurbano e di € 23,40= (iva esclusa) forfettario per il trasporto urbano. Tali costi sono in linea con i prezzi di mercato e comportano un servizio più completo in favore dell'utenza pur con minor costo sopportato da questa ASL BA, considerato che il servizio sarebbe svolto dalla stessa Società che già eroga le prestazioni dialitiche.

5. l'art. 1 comma 3 della L.R. n. 9 del 05/11/1991 e s.m.i., prevede il rimborso della spesa per tale tipo di trasporto sopportata dagli aventi diritto, laddove la ASL non abbia stabilito apposite convenzioni di trasporto.
6. comunque la Società _____ dovrà munirsi, per ciascun assistito che intenderà avvalersi del servizio di trasporto offerto, di una delega esplicita in tal senso

Tutto quanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART . 1

La ASL BA consente alla Società _____ di effettuare il servizio di trasporto **solo per gli utenti dei propri Centri di Dialisi con posti rene accreditati/transitoriamente accreditati e/o autorizzati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA**, riconoscendo alla predetta Società il pagamento del costo per utente di **€ 1,08= (iva esclusa) al chilometro per il trasporto extraurbano e di € 23,40= (iva esclusa) forfettario per il trasporto urbano**. Per il conteggio dei km. del trasporto extraurbano è inteso il doppio del numero di km. intercorrenti tra il domicilio del paziente e il Centro di Dialisi.

ART . 2

Tale rimborso kilometrico varrà, in ogni caso, solo entro il territorio geografico di competenza della ASL BA.

ART . 3

Saranno rimborsati i trasporti resi in modo non collettivo per il prelievo dei degenti dal loro domicilio e la loro conduzione presso i Centri Dialisi con posti rene accreditati/transitoriamente accreditati e/o autorizzati gestiti dalla Società _____, nei giorni previsti per l'attività sanitaria, e il loro riaccompagnamento presso i rispettivi domicili.

In caso di trasporto reso, per particolari motivi, in modo collettivo, sarà ammesso alle procedure di liquidazione solo quello relativo al paziente per il quale è prevista la tratta kilometrica più lunga. In tal caso, la fatturazione del suddetto trasporto collettivo dovrà essere effettuata esclusivamente al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente per il quale è prevista la tratta kilometrica più lunga.

E' fatto divieto di effettuare cessione pro soluto dei crediti derivanti dal servizio svolto e oggetto della presente convenzione.

ART . 4

La Società _____ dovrà emettere fattura elettronica ai sensi della normativa vigente in materia, provvedendo a rendicontare il kilometraggio percorso e soggetto a pagamento, con l'elaborazione e trasmissione al Distretto Socio Sanitario di competenza, deputato alla liquidazione, di un prospetto analitico ove si evincano per ciascun utente:

- a) nome, cognome e codice fiscale;
- b) date in cui si è svolta la prestazione sanitaria;
- c) indirizzo domicilio;
- d) indirizzo presso il quale si è svolta la prestazione sanitaria;
- e) numero di km. percorsi;
- f) numero di prestazioni dialitiche erogate;
- g) la targa del mezzo che effettua il trasporto e l'ora dell'avvenuto trasporto, con una tolleranza massima di 30 (trenta) minuti.

ART . 5

La Società _____ dovrà possedere un'apposita delega rilasciata da ciascun utente in cui si evidenzia la volontà dell'utente stesso, senza alcun costo per esso, di avvalersi del servizio di trasporto offerto dalla predetta Società.

ART . 6

La liquidazione delle fatture emesse con allegati i suddetti prospetti formulati, avverrà entro 60 (sessanta) giorni a seguito di verifica degli stessi in relazione alle prestazioni emodialitiche erogate.

ART . 7

La presente convenzione ha durata di mesi 12 (dodici) a decorrere **dal 01/01/2018 e con scadenza 31/12/2018**.
La "stessa" non si rinnova tacitamente.

ART . 8

La Società _____ provvederà, a propria cura e spese, all'assicurazione dell'équipe che effettua il servizio di trasporto e per i terzi trasportati, sollevando completamente la ASL BA da ogni danno o responsabilità che potesse derivare dall'attività medesima di trasporto; ogni ulteriore onere e spesa che dovesse rinvenire dalla presente convenzione sarà a esclusivo carico della Società predetta.

ART . 9

Le parti si impegnano reciprocamente a fornire la massima collaborazione per il miglior esito del presente accordo, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e funzioni tecnico sanitarie, nonché sulla consapevolezza della piena e incondizionata autonomia di ciascun contraente.

ART . 10

Il precitato prospetto riepilogativo carente di tutti e/o alcuni elementi, comporta la non ammissione alle procedure di liquidazione delle competenze richieste.

ART . 11

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

ART . 12

Le spese ricorrenti per la registrazione della presente convenzione, e quelle di bollo, sono poste a carico della Società _____.

Letto e confermato, viene sottoscritto.

Bari, li _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL BA
DOTT. VITO MONTANARO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

Parere del Direttore Amministrativo


Gianluca CAPOCHIANI

Parere del Direttore Sanitario


Silvana FORNELLI

Il Segretario



Il Commissario Straordinario

Vito MONTANARO

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2018**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. 706.105.00025 per € 19.801.746,11

Conto economico n. 706.105.00015 per € 582.858,90

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **51**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data **24 APR. 2018**

Bari, li **24 APR. 2018**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione - con nota n.....del.....è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.